

Delibera n. 79/2018

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 37/2018 nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A., ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.**

L’Autorità, nella sua riunione del 2 agosto 2018

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTA** la delibera n. 37/2018, del 5 aprile 2018, notificata con nota prot. ART n. 2620/2018, del 6 aprile 2018, con la quale si avviava un procedimento per l’eventuale adozione, nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A., di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del richiamato Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- CONSIDERATO** che l’articolo 13 del su citato decreto legislativo n. 129 del 2015 (“*Informazione su cancellazioni*”) prevede che “*Il vettore o l’operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’articolo 16 del*

*Regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”;*

- CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 37/2018, come esplicitato al punto 7 del deliberato della medesima, è ammesso, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta, per l’ammontare di euro 1.000,00 (mille/00), della sanzione prevista dall’articolo 13, del decreto legislativo n. 129 del 2015;
- VISTA** la comunicazione di Grimaldi Euromed S.p.A. del 4 maggio 2018, acquisita al protocollo dell’Autorità in data 7 maggio 2018 (prot. ART n. 3685/2018), a mezzo della quale la Società rendeva noto l’intendimento di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa di cui alla delibera n. 37/2018 nella misura ridotta di euro 1.000,00 (mille/00);
- RILEVATO** che in data 16 maggio 2018 perveniva all’Autorità evidenza bancaria dell’avvenuto pagamento in misura ridotta della predetta sanzione amministrativa da parte di Grimaldi Euromed S.p.A., effettuato per l’importo di euro 1.000,00 (mille/00);
- RILEVATO** che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all’articolo 16 della legge n. 689 del 1981;
- CONSIDERATO** che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l’estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 37/2018;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 37/2018, del 5 aprile 2018, nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A., con riferimento alla violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, è estinto per effetto dell’avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l’importo di euro 1.000,00 (mille/00).

Torino, 2 agosto 2018

Il Presidente  
Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all’originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Il Presidente  
Andrea Camanzi